

## **Articolo 1**

### **(Stati di previsione dell'Entrata e della Spesa)**

1. Negli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del bilancio della Regione, esercizi 2017-2019, sono apportate le seguenti variazioni:

- per l'anno finanziario 2017

entrate di competenza per euro 48.764.933,77 e di cassa per euro 38.767.661,62 e autorizzati impegni di spesa per euro 48.764.933,77 e pagamenti per euro 38.767.661,62;

- per l'anno finanziario 2018

entrate di competenza per euro 7.921.123,63 e autorizzati impegni di spesa per euro 7.921.123,63;

- per l'anno finanziario 2019

entrate di competenza per euro 2.905.000,00 e autorizzati impegni di spesa per euro 2.905.000,00;

## **Articolo 2**

### **(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 (Bilancio di previsione della regione Liguria per gli anni finanziari 2017-2019))**

1. L'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 35 è così sostituito:

#### **“Articolo 2**

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura degli investimenti per l'esercizio 2017 e del saldo finanziario negativo 2009, 2014, 2015, 2016 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento per investimenti autorizzato negli esercizi medesimi)

1. Ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2017 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) degli investimenti dell'esercizio 2017 nell'importo di euro 30.800.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2017 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte I.

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2016 nell'importo di euro 62.600.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato “Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2016 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento” – parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2015 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 45.885.216,47 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2015 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte III;

d) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2014 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 21.901.344,74 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2014 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte IV;

e) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 42/2014 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 2 della l.r. 40/2014 e successive modificazioni e integrazioni nell'importo di euro 34.880.076,82 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte V;

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 4 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni venti.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2017, 2018 e 2019 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2017/2019, in corrispondenza della Missione 50 programma 001 per le quote interessi e della Missione 50 programma 002 per le quote capitale. Per gli anni successivi al 2019 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi."

### **Articolo 3**

#### ***(Utilizzo della quota del saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell'esercizio 2016)***

1. La quota del saldo finanziario vincolato presunto alla chiusura dell'esercizio 2016 applicato con il presente provvedimento risulta pari ad euro 9.997.272,15, ed è utilizzata per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Missioni/Programmi:

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>IMPORTO – esercizio 2017</b>
8	2	2.486.335,45
9	1	21.460,09
9	2	9.448,21
10	1	759,58
10	2	886.785,33
10	5	274.306,56
11	1	1.788.000,00
11	2	20.000,00

12	1	225.373,35
12	2	172.073,68
12	4	127.696,37
12	5	15.000,00
12	6	6.485,74
13	1	1.626.656,02
13	7	5.274,26
16	1	681.035,00
17	1	98.257,69
18	2	1.069.488,86
19	2	482.835,96

#### **Articolo 4**

##### ***(Dichiarazione d'urgenza)***

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.